



COMUNE DI BACENO

(Provincia del Verbano-Cusio-Ossola)

Rep. 528/2022

CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEI PARCHEGGI COMUNALI, DELL'ATTIVITÀ DI SGOMBERO NEVE E DI SERVIZI COMPLEMENTARI IN LOCALITÀ ALPE DEVERO CIG 93537942FF

CONTRATTO PUBBLICO AMMINISTRATIVO INFORMATICO

L'anno duemila ventidue, il giorno trentuno del mese di dicembre (31.12.2022), presso la Residenza Comunale di Baceno ed in videoconferenza mediante sistema Gotomeeting, avanti di me dott. Giovanni Boggi, Segretario del Comune di Baceno, autorizzato a ricevere gli atti del Comune e a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000, sono personalmente comparsi:

- da una parte, il sig. Andrea Vicini, quale Rappresentante Legale del Comune di Baceno, nato a Domodossola il 15/04/1972 e avente codice fiscale VCNND72D15D332X che dichiara di intervenire al presente atto ai soli fini della stipula, esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo;
- dall'altra parte, il sig. Rorato Alex nato a Borgosesia (VC) il 15/04/1978, residente in via Duca D'Aosta n. 97 a Borgosesia, codice fiscale RRTLXA78D15B041X, il quale interviene in qualità di Legale Rappresentante della Ditta Alica Service S.r.l. con sede in Gattinara (VC), Corso Garibaldi n. 214 - C.F. P.IVA 02137400038, iscrizione Registro Imprese 02137400038 agli atti d'ufficio, aggiudicataria della concessione per la gestione dei parcheggi dell'Alpe Devero, del servizio di sgombero neve e dei servizi complementari (di seguito denominata solo "Concessionario")

I predetti intervenuti, capaci di assumere validamente per conto di chi rappresentano le obbligazioni derivanti dal presente contratto e della cui identità personale io, Segretario rogante sono certo; espressamente e spontaneamente le parti dichiarano di voler rinunciare all'assistenza dei testimoni e lo fanno con il mio consenso, mi chiedono di far constatare per atto pubblico quanto appresso:

PREMESSO CHE

- il presente contratto viene stipulato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32, comma 14, D.Lgs. n. 50/2016;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 53 del 31/05/2022, è stata approvata l'attivazione della procedura ad evidenza pubblica relativa alla Concessione del servizio Pubblico di gestione dei parcheggi a pagamento, sgombero neve e servizi complementari in località Alpe Devero nonché gli elaborati finalizzati alla richiamata concessione del servizio;
- con determina n. 113 del 09/06/2022 è stato dato avvio alla procedura per l'affidamento della Concessione del Servizio di Gestione parcheggi in località Alpe Devero, ai sensi dell'art. 60 del Codice dei Contratti Pubblici mediante procedura aperta applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- con determinazione n. 240 del 31/10/2022 è stato affidato il servizio in concessione alla ditta Alica Service S.r.l. per anni 5 (cinque), Codice fiscale e Partita IVA 02137400038, che nel contesto del presente atto verrà chiamata per brevità anche concessionaria;

- il valore complessivo di concessione è pari a € 1.352.459,02 (un milione trecento cinquantadue quattrocento cinquantanove/02) IVA esclusa (IVA compresa € 1.650.000,00);

CIÒ PREMESSO

essendo ora intenzione delle parti addivenire alla stipulazione del contratto in forma valida e regolare, le stesse parti convengono e stipulano quanto appreso:

Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento in concessione del servizio di gestione della sosta a pagamento senza custodia e la gestione dei parcheggi comunali dell'attività di sgombero neve e di servizi complementari in località Alpe Devero, compreso lo sgombero neve e tutti i servizi complementari, con le modalità operative e le specifiche tecniche definite nell'allegato capitolato tecnico.

Il valore complessivo di concessione è pari a € 1.352.459,02 (un milione trecento cinquantadue quattrocento cinquantanove/02) IVA esclusa.

Art. 2 - DURATA DEL CONTRATTO E CLAUSOLA DI RECESSO

La concessione avrà la durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dal verbale di consegna del servizio e sino al 31/10/2027, senza facoltà di rinnovo.

L'avvio del servizio potrà essere effettuato nelle more di stipula del contratto.

Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere unilateralmente prima della scadenza qualora, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale medesima, sussistano ragioni di pubblico interesse.

Nel caso di recesso anticipato di cui al comma precedente, il Concessionario non potrà pretendere alcunché a titolo di eventuale danno emergente o lucro-cessante. In tal caso l'Ente concedente dovrà corrispondere al Concessionario il valore delle opere di allestimento realizzate e degli impianti/apparecchiature installati per rendere i parcheggi pienamente funzionanti, oltre agli oneri accessori, al netto degli ammortamenti;

Art. 3 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ai sensi dell'art. 1456 c.c. il Comune, in qualsiasi momento, può esercitare il diritto di risolvere il contratto mediante semplice dichiarazione indirizzata tramite pec alla ditta concessionaria nei seguenti casi:

- a) rilevata e contestata applicazione di tariffe difformi rispetto a quelle previste nel capitolato;
- b) disattivazione volontaria totale o parziale, anche temporanea, dei dispositivi per il pagamento della sosta senza giustificato motivo;
- c) impiego di personale di controllo privo dei prescritti requisiti;
- d) infedele contabilizzazione dei corrispettivi della sosta e delle sanzioni accertate;
- e) qualora nell'anno solare (12 mesi) le ore di fermo macchina documentate, e quindi valutate nel complesso, dovessero superare del 50% il massimo consentito, **corrispondente a 50 ore**;
- f) gravi e reiterate violazioni degli impegni contrattuali, ovvero grave inadempimento delle obbligazioni assunte, cui non si è ottemperato entro 1 (un) mese dalla diffida ad adempiere da parte del competente Ufficio Comunale;
- g) nel caso in cui sia stata escussa la cauzione definitiva, in tutto o in parte, e la concessionaria non abbia provveduto a ricostituirla nel termine assegnato dall'Amministrazione;
- h) mancato rispetto del divieto di cedere a terzi il contratto-concessione;
- i) mancato rispetto del divieto di sub-concessione totale e/o parziale del servizio oggetto della concessione, salvo il servizio di approntamento della segnaletica orizzontale;
- j) fallimento dell'impresa o se è in fase di stipulazione di un concordato con i creditori, oppure in liquidazione;
- k) allorché sopraggiunga la perdita da parte della concessionaria dei requisiti generali previsti dal bando di gara;
- l) allorché sia stata pronunciata nei confronti del legale rappresentante della concessionaria una sentenza definitiva di condanna per reati gravi o che, comunque, comportino l'applicazione di sanzioni da cui discenda il divieto a contrattare con la pubblica amministrazione;
- m) allorché emerga qualsiasi altra forma di incapacità giuridica che ostacoli o impedisca l'esecuzione del contratto;
- n) inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 6, comma 5, della L. n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.
- o) mancata assunzione del Servizio entro la data stabilita dal contratto;
- p) ritardo da parte del Concessionario nel versamento del canone.

Art. 4 - CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE

Il concessionario riconosce quale corrispettivo per la concessione del servizio in oggetto, il canone annuo di concessione pari a **€ 96.060,00**, oltre ad un canone aggiuntivo da calcolarsi applicando una percentuale del 13,277% da calcolarsi sugli incassi annui eccedenti l'importo di € 300.000,00 al netto di IVA, così come risultante dall'offerta economica presentata in sede di gara, oltre alla quota del 10% relativa alla vendita degli abbonamenti di cui ai punti 2, 3, 4 e 5 dell'allegato A al capitolato.

Il versamento del corrispettivo relativo al canone annuo dovrà avvenire in 12 rate mensili posticipate entro il giorno 28 del mese successivo, il versamento del Canone aggiuntivo dovrà avvenire entro il 31 gennaio dell'anno successivo, a seguito di emissione di fattura elettronica da parte del Comune di Baceno.

La quota relativa all'emissione di tessere abbonamento e l'eccedenza sul canone mensile sarà riconosciuta il primo mese dell'anno successivo.

Il canone di concessione delle aree adibite a parcheggio a pagamento, non dovrà esser assoggettato a IVA, in quanto tale attività non costituisce esercizio di attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 633/1972 e della risoluzione 36/E del 12/03/2004 dell'Agenzia delle Entrate.

Le somme versate dagli utenti per l'utilizzazione dei parcheggi a pagamento sono invece soggette ad IVA (in conformità ad Agenzia delle Entrate R.M. n. 134/E del 15/11/2004).

L'affidamento in concessione delle aree pubbliche adibite a parcheggio a pagamento, presuppone il versamento del canone come sopra determinato, comprensivo di ogni altro onere (Canone Unico, ecc.) presente e futuro, pertanto null'altro è dovuto dal concessionario se non gli oneri specificati nel presente contratto di servizio e nell'allegato capitolato.

Art. 5 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni e si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Baceno ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia del Verbano Cusio Ossola, della notizia dell'inadempimento degli eventuali propri subappaltatori/subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il contratto s'intende risolto di diritto nel caso che anche una sola transazione finanziaria relativa al presente affidamento, anche se eseguita da subappaltatori o subcontraenti dell'impresa appaltatrice, sia stata eseguita senza avvalersi degli strumenti di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità della relativa operazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 9-bis della legge 136/2010 e s.m.i.

Art. 6 - PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E IGIENE DELL'AMBIENTE DI LAVORO

Prima dell'inizio dell'esecuzione, il Concessionario si impegna alla redazione del Documento di valutazione dei rischi, riferito ai rischi specifici delle attività e dei luoghi in cui verrà espletato il servizio; il documento integra gli atti contrattuali.

Il Concessionario, senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo a quello già previsto, è tenuto a predisporre sui posti di lavoro tutte le misure necessarie per tutelare la sicurezza dei lavoratori e dei terzi in genere. L'impresa non può iniziare o continuare il servizio qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo. Sotto il profilo della sicurezza dei lavoratori, i subappaltatori dovranno predisporre il proprio piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, sotto il coordinamento del Concessionario che ne deve assicurare la coerenza complessiva.

Il Concessionario deve considerare, tra l'altro e in particolare, i seguenti principali fattori di rischio, connessi alle attività oggetto dell'appalto:

- a. rischi derivanti dalla presenza di terzi nell'area di lavoro;
- b. rischi derivanti dalla presenza di traffico veicolare.

Il personale in servizio non deve mettere in atto comportamenti tali da pregiudicare la propria sicurezza e, in generale, dei terzi, e a tal fine il Concessionario s'impegna a rispettare tutte le norme previste dalla legge in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori incluse quelle relative alla sicurezza degli automezzi. Il personale deve inoltre essere vestito in maniera decorosa, indossando gli indumenti e le calzature da lavoro previsti dal contratto nazionale di lavoro, dalle norme di sicurezza e dal codice della strada, essere munito di tesserino di riconoscimento, con fotografia, da esibire in caso di controlli del Concedente.

Tutto il personale addetto ai servizi deve essere fisicamente idoneo e deve tenere un comportamento corretto e riguardoso nei confronti del personale del Concedente, degli utenti e di eventuali terzi, il Concedente può richiedere l'immediato allontanamento del personale che venisse meno agli obblighi comportamentali, previsti dal capitolato e/o dalla vigente normativa.

Art. 7 - GARANZIE

La garanzia definitiva, costituita ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, è pari al 10% dell'importo contrattuale netto stimato, incrementata, per ribassi superiori al 10%, di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento.

Si dà atto che l'impresa ha presentato polizza fideiussoria stipulata con ABC Asigurari Reasigurari S.A. n. IB 202695 del 28/12/2022 per l'importo di € 115.950,00 (euro cento quindicimila novecentocinquanta/00). Ai sensi dell'art. 103, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016 la garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di scadenza della presente Concessione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla scadenza della Concessione, costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Art. 8 - POLIZZE ASSICURATIVE E GARANZIE

Il concessionario si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivategli ai sensi di legge a causa dell'espletamento del servizio oggetto di contratto.

Il Comune di Baceno è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere agli utenti durante l'esecuzione del servizio.

A tale scopo il concessionario ha prodotto polizza assicurativa valevole per tutta la durata del contratto, per le coperture assicurative previste dalla normativa vigente che garantiscano comunque il risarcimento dei danni a persone o cose eventualmente prodotti nell'espletamento del servizio con i seguenti massimali

a) polizza responsabilità civile per i danni provocati a terzi (R.C.T.), con massimali non inferiore a:

- € 1.000.000,00 per danni
- € 5.000.000,00 per sinistro
- € 5.000.000,00 per persona

b) polizza assicurativa per responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) con massimali non inferiori a:

- per persona € 5.000.000,00
- per sinistro € 5.000.000,00

Art. 9 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI GRAVI - DECADENZA

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di dichiarare unilateralmente decaduto il contratto, con tutte le conseguenze che questo comporta, nel caso in cui si verifichino inadempienze contrattuali gravi, che pregiudichino il corretto e puntuale svolgimento del servizio oggetto del contratto.

L'Amministrazione Comunale si riserva in ogni caso di ordinare l'immediata sospensione del servizio nel caso si verificassero violazioni che, protratte, possano arrecare pregiudizio ai fruitori del servizio stesso.

La contestazione della grave inadempienza dovrà avvenire al concessionario a mezzo PEC e l'affidatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento.

In particolare si ha decadenza del contratto allorquando l'affidatario:

- a. venga a perdere i requisiti di idoneità (in tal caso la decadenza decorre dalla data in cui il fatto viene accertato);
- b. non inizi l'esercizio del servizio nel termine fissato o, iniziato, lo abbandoni ovvero lo interrompa o comunque lo effettui con ripetute gravi irregolarità, purché non siano dipendenti da forza maggiore;
- c. non ottemperi alle direttive emanate dagli Enti competenti in materia (Comune, A.S.L., Regione);
- d. si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarità di ordine amministrativo, gestionale;
- e. si renda inadempiente nei confronti di quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro;
- f. nell'ipotesi che il personale assunto dal concessionario non possenga i requisiti prescritti dalle norme vigenti, dal presente Contratto e dall'allegato Capitolato;

Nelle ipotesi b, c, d, e ed f la decadenza del contratto deve essere preceduta da due successive diffide intimare all'affidatario del servizio ed è esecutiva dalla scadenza del termine stabilito nell'ultima diffida per ottemperare alle prescrizioni imposte.

In caso di fallimento del concessionario del servizio o di sottoposizione dello stesso a procedure concorsuali, potrà aversi la decadenza dal contratto.

Nel caso di decadenza del contratto o di rinuncia da parte del concessionario, quest'ultima da notificarsi a mezzo PEC con preavviso di almeno 180 giorni, l'Amministrazione Comunale incamererà per intero l'importo oggetto della polizza fideiussoria di cui all'art. 6 del presente Contratto e dall'allegato Capitolato e si riserverà la facoltà di richiedere il risarcimento del danno cagionato dall'inadempimento. Nel caso di decadenza del contratto o di rinuncia da parte del concessionario, il Comune si riserva anche la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del contratto. In tal

caso, l'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile ed al Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs.n.50/2016).

Art. 10 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

Il Comune può procedere alla revoca della concessione nei seguenti casi:

- a) per rilevanti motivi di pubblico interesse;
- b) per gravi motivi di ordine pubblico;
- c) per il venir meno del rapporto fiduciario nei confronti del concessionario dovuto al verificarsi di fatti, comportamenti o atteggiamenti incompatibili con le finalità della concessione;
- d) per cessione del contratto di concessione o per sub-concessione della gestione.

L'atto di revoca è preceduto da formale contestazione al concessionario.

La revoca della concessione è disposta con determinazione dirigenziale ed ha effetto dal giorno stabilito nell'atto stesso.

Nessuna pretesa può essere avanzata dal concessionario, a seguito dell'atto di revoca.

Art. 11 - DIRITTO DI RECESSO DEL CONCESSIONARIO

Il diritto di recesso è riconosciuto al concessionario dall'Amministrazione solo per gravi e documentati motivi. Produrrà di diritto l'immediata escussione dalla cauzione di un importo pari al 50% delle mensilità dovute fino alla naturale scadenza del contratto.

L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo PEC al Comune almeno sei mesi prima.

Art. 12 - PENALITA'

Richiamato l'art. 176-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., salvo quanto previsto dal precedente art. 9 in materia di risoluzione del contratto, qualora, in seguito ai controlli effettuati, si riscontrino inadempienze o difformità reiterate rispetto alle prescrizioni contrattuali, e comunque per la mancata o ritardata esecuzione di obblighi contrattuali, di disposizioni legislative o regolamentari, di ordinanze sindacali, sono stabilite a carico della ditta concessionaria le seguenti penali:

1. Per ogni giorno naturale e consecutivo di fuori servizio delle apparecchiature, imputabile a mancata o carente manutenzione, sarà erogata una penale giornaliera pari all'1‰ del corrispettivo annuo minimo garantito;
2. per ogni giorno naturale e consecutivo di fuori servizio delle casse dei servizi igienici, imputabile a mancata o carente manutenzione sarà erogata una penale giornaliera pari allo 0,5‰ del corrispettivo annuo minimo garantito;
3. per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai tempi previsti per gli interventi manutentivi, sarà erogata una penale giornaliera pari all'1‰ del corrispettivo annuo minimo garantito;
4. per ogni giorno naturale e consecutivo di mancata manutenzione e pulizia dei servizi igienici sarà erogata una penale pari allo 0,5‰ del corrispettivo annuo minimo garantito;
5. per comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza sarà erogata una penale pari allo 0,5‰ del corrispettivo annuo minimo garantito;
6. per la ritardata presentazione della documentazione o dei dati richiesti dall'Amministrazione Comunale sarà erogata una penale giornaliera pari allo 0,5‰ del corrispettivo annuo minimo garantito;
7. per la mancata o ritardata effettuazione del servizio di sgombero neve e/o trattamenti antighiaccio sarà erogata una penale giornaliera pari all'1‰ del corrispettivo annuo minimo garantito;
8. per ogni altra inottemperanza agli obblighi contrattuali non prevista nei sopraccitati punti, ma non così grave da comportare la decadenza del contratto sarà erogata una penale giornaliera pari all'1 ‰ minimo garantito;

Il pagamento della penale non esonera l'affidatario dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato al Comune o a terzi in dipendenza dell'inadempimento. L'ammontare delle penali sarà trattenuto sulla garanzia definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata dalla ditta concessionaria per la parte mancante.

Art. 13 - DIVIETO DI CESSIONE

Al concessionario è fatto espresso divieto di subconcedere totalmente o parzialmente il suddetto servizio, fatta eccezione per interventi relativi alla segnaletica stradale e il servizio di sgombero neve, sotto pena dell'immediata decadenza del contratto e incameramento della garanzia definitiva.

E' altresì vietata la cessione del contratto senza espressa autorizzazione dell'Ente.

Art. 14 - SUBAPPALTO

Si applica l'art. 174 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 15 - ONERI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del concessionario tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla stipula del contratto. Sono parimenti a suo carico le spese di registrazione, di quietanza, di copie e di scrittura.

Art. 16 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE E SEDE OPERATIVA

Per tutti gli effetti del contratto, giudiziali ed extragiudiziali, l'affidatario elegge domicilio legale a Baceno.

Art. 17 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia che dovesse insorgere tra le parti sull'interpretazione od esecuzione del servizio disciplinato dal presente Contratto e dall'allegato Capitolato per la quale non si riesca ad addivenire ad un accordo bonario tra le parti, è competente il Foro di Verbania con esclusione dell'arbitrato.

Art. 18 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto e dall'allegato Capitolato ed al bando di gara, si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nonché delle leggi e regolamenti in materia di appalti/concessioni di servizi in quanto applicabili.

Art. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento saranno trattati, raccolti e conservati presso la stazione appaltante, esclusivamente per finalità inerenti la procedura di gara, l'aggiudicazione e la gestione del contratto, e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e dal D.Lgs. n. 196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il citato Regolamento UE.

Il presente contratto è la precisa completa e fedele espressione della volontà delle parti e si compone di n. 5 facciate complete fino qui, e n. 23 (ventitrè) righe della sesta, firme escluse. Ne è data lettura alle parti che lo confermano, unitamente agli allegati al presente atto, che con me li sottoscrivono, in modalità con firma digitale, ai sensi del D.Lgs.n.82/2005 e s.m.i.

Per la concessionaria: Sig. Rorato Alex *(F.to digitalmente ai sensi del D.Lgs.n.82/2005 e s.m.i.)*

Per il Comune di Baceno: Andrea Vicini *(F.to digitalmente ai sensi del D.Lgs.n.82/2005 e s.m.i.)*

Il Segretario Rogante: Boggi Giovanni *(F.to digitalmente ai sensi del D.Lgs.n.82/2005 e s.m.i.)*